

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ

ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE

COMUNE DI BOLOGNA

Oggetto: selezione socio privato gestione cimiteri - quesiti e risposte da pubblicare

1. **Quesito:** gradiremmo avere informazioni circa il bando e capitolato d'oneri, nonché la documentazione complementare (inclusi i documenti per un dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione).
Risposta: attualmente, il materiale disponibile per la formulazione della manifestazione di interesse è quello che può consultare all'indirizzo internet <http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/>. Successivamente, con la lettera di invito, coloro che saranno ammessi alla procedura avranno a disposizione il materiale indicato nel Bando.
2. **Quesito:** è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 49 D.Lgs. 163/2006)?
Risposta: ai sensi del paragrafo 2.1, (ii), dell'invito a manifestare interesse, la procedura ha per oggetto: "l'assunzione da parte del Partner: (a) dei compiti di natura operativa, per la durata di trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al numero che precede, connessi allo svolgimento tanto direttamente che, come per legge, indirettamente, dei servizi oggetto di concessione alla Società e (b) dei Lavori, il tutto (c) secondo quanto previsto dall'art. 4, d.l. 138/2011", di talché è ammesso come per legge il ricorso all'avvalimento.
3. **Quesito:** 1 - Una impresa munita di personalità giuridica in Spa, neo costituita e quindi priva dei requisiti di partecipazione, può avvalersi dei requisiti tutti dei propri soci ai fini della partecipazione alla gara, o alcuni requisiti non sono avvalibili? 2 – Ai fini della dimostrazione del requisito in attività cimiteriali, possono essere considerate tutte le attività sotto elencate?
 - Servizi di operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, trasferimenti, inumazioni esumazioni)
 - concessioni di manufatti (edicole funerarie, loculi ossari, ecc)
 - Illuminazione votiva
 - altri servizi da specificare
 - attività di gestione del verde, sfalci e pulizia cestini

Risposta: la procedura non prevede alcun limite nel ricorso all'avvalimento, se non quelli generali previsti dalla normativa primaria di riferimento. Tutte le attività indicate possono essere considerate servizi cimiteriali, ad eccezione degli "altri servizi da specificare" e con la

precisazione che per i servizi di manutenzione del verde gli stessi si devono riferire al verde cimiteriale.

4. **Quesito:** nel caso di Cordata, la mandataria deve possedere requisiti minimi ? Con riferimento all'articolo 4.2 punto h, in merito al requisito dei servizi cimiteriali che deve essere complessivo di 5.000.000, di cui 3.000.000 riferiti a servizi cimiteriali ed 1.000.000 riferiti a servizi di cremazione. Il milione mancante a quali servizi è riferito ?

Risposta: la lettera di invito detta i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento dei quali la cordata deve dimostrare il possesso secondo la disciplina dettata dall'art. 35 d.lgs. n. 163/2006, che costituisce norma di applicazione generale. Tale norma rinvia Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207). La mandataria deve, quindi, possedere i requisiti prescritti per ciascuna prestazione oggetto della Lettera di invito, in base alla quale occorre distinguere:

- per quanto riguarda le procedure di affidamento di servizi, la mandataria della Cordata deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura superiore al 50% (art. 275, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207);
- per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori si distingue ancora: (i) per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, è sufficiente che una impresa consorziata (non necessariamente la mandataria) possieda i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori (art. 95, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207); (ii) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e, nelle categorie scorporate, ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola (art. 95, comma 3 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207).

5. **Quesito:** richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di partecipazione alla gara da parte di una società affidataria in via diretta di servizio pubblico locale, all'ultimo anno di concessione del servizio, in quanto prima gara successiva alla scadenza dell'affidamento in essere.

Risposta: l'art. 4, comma 33 d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, è stato modificato dall'articolo 9, comma 2, lett. h), i) ed l) della L. 12 novembre 2011, n. 183. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti affidatari diretti di

servizi pubblici locali possono concorrere a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti. Di talché il riferimento alla prima gara successiva alla cessazione del servizio non è più decisivo ai fini della partecipazione alla presente gara.

6. **Quesito:** si chiede:

1) di confermare – come è previsto e consentito dalla vigente normativa (e, segnatamente, dall'art. 37 co. 8 del D. Lgs. 163/2006) - che la manifestazione di interesse possa essere presentata anche da parte di soggetti non ancora costituiti in Raggruppamento Temporanei di Imprese ovvero da parte di una costituenda A.T.I.

si chiede altresì

2) di confermare se in caso di costituenda A.T.I. sia necessario indicare le quote di partecipazione

e, in caso affermativo,

3) se - ferma restando l'identità delle imprese che costituiranno l'A.T.I. e dell'impresa qualificata come mandataria - le quote eventualmente indicate in sede di manifestazione di interesse possano essere modificate prima della presentazione dell'offerta.

Risposta: si conferma che la manifestazione di interesse possa essere presentata anche da parte di soggetti non ancora costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero da parte di una costituenda A.T.I., ai sensi dell'art. 37, comma 8 d.lgs. 163/2006 e della disciplina dettata dall'Invito.

In caso di costituenda A.T.I. è necessario indicare le quote di partecipazione, in base al paragrafo 3.3. dell'invito; tuttavia, solo a seguito della presentazione della offerta è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'A.T.I. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La modifica nella composizione dell'A.T.I. è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte, non essendo previsto alcun espresso divieto in tal senso e non essendo applicabile il divieto di cui all'art. 37, comma 9 d.lgs. 163/2006.

7. **Quesito:** si chiede se, la manifestazione di interesse possa essere sottoscritta da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all'art 37 dlgs 163/06 e smi (assimilando l'RTI ad una tipologia di CORDATA tra imprese). Nel caso di ammissibilità dell'RTI, si chiede se possa essere in forma costituenda ex art 37 comma 8 DLgs 163/06.

Risposta: si. Ai sensi del punto 3.2 e 3.3. della lettera di invito.

Quesito: in caso di cordata, quali requisiti minimi devono possedere mandatario e mandante?

Risposta: la lettera di invito detta i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento dei quali la cordata deve dimostrare il possesso secondo la

disciplina dettata dall'art. 35 d.lgs. n. 163/2006, che costituisce norma di applicazione generale. Tale norma rinvia Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207). La mandataria deve, quindi, possedere i requisiti prescritti per ciascuna prestazione oggetto della Lettera di invito, in base alla quale occorre distinguere:

- per quanto riguarda le procedure di affidamento di servizi, la mandataria della Cordata deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura superiore al 50% (art. 275, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207);
- per quanto le procedure di affidamento di lavori si distingue ancora: (i) per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, è sufficiente che una impresa consorziata (non necessariamente la mandataria) possieda i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori (art. 95, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207); (ii) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e, nelle categorie scorporate, ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola (art. 95, comma 3 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207).

Quesito: il soggetto che si qualifica per eseguire SOLO Lavori può essere mandatario?

Risposta: la società mandataria deve possedere anche i requisiti economico-finanziari in misura superiore al 50% per quanto riguarda i requisiti di qualificazione inerenti l'affidamento di servizi (ex art. 275, comma 2 D.P.R. 5 ottobre 2010 , N. 207), poiché la lettera di invito ha ad oggetto un appalto di tipo misto, comprendente sia lavori sia servizi.

Quesito: in caso di cordata, come si calcola la quota di partecipazione dei singoli componenti?

Risposta: ai sensi dell'art. 37, comma 13 D.lgs. n. 163/2006, le quote di partecipazione dei singoli concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono essere parametrize in base alla percentuale corrispondente alla quota della prestazioni che dovranno essere eseguite dal singolo partecipante al raggruppamento. Ogni impresa del raggruppamento infatti si impegna, già in sede di gara e a pena di inammissibilità della offerta, ad eseguire una parte del servizio corrispondente alle qualificazioni possedute e dimostrate durante la fase pubblica di selezione.

Quesito: al punto 3.8 lett a).3 viene richiesta "copia della visura

camerale di data non inferiore a 15 gg antecedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse", si chiede se debba essere presentata una visura storica, un certificato della camera di commercio o una dichiarazione sostitutiva? inoltre si chiede conferma del fatto che, detta documentazione debba essere rilasciata almeno 16 gg prima della presentazione della manifestazione di interesse.

Risposta: per visura camerale, si intende un certificato della camera di commercio del genere cosiddetto "ordinario" attestante l'iscrizione dell'azienda presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e di "vigenza" attestante il fatto che l'azienda non è sottoposta a procedure di liquidazione e quant'altro. Tali certificati camerale possono essere prodotti in copia non autenticata purché si attesti, mediante autocertificazione, che la copia è conforme all'originale e che i dati ivi riportati sono quelli effettivamente corrispondenti alla realtà alla data indicata dal bando.

Quesito: al punto 3.8 si chiedono i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, possiamo allegare dunque quelli relativi al 2008/2009/2010? (il bilancio 2011 non è ancora chiuso).

Risposta: sì.

Quesito: al punto 4.2 lett h) si parla di "ricavi riferiti ai servizi cimiteriali prestati", si debbono indicare i ricavi da operazioni cimiteriali in senso stretto oppure le concessioni nel complesso, comprensive dei valori del verde, pulizia e custodia?

Risposta: i ricavi riferiti ai servizi cimiteriali prestati non deve essere intesa in senso stretto ma ricomprende anche a titolo esemplificativo i servizi relativi alla illuminazione votiva, la pulizia delle aree, la cura del verde e anche la custodia purché tutte riferite ad aree cimiteriali.

Quesito: al punto 4.2. lett. i) si parla di "titoli di studio dei prestatori di servizio e dei soggetti concretamente responsabili", devono essere allegati in forma di curriculum professionale? Possono riferirsi genericamente ai dipendenti (tipo R.T.E e direttore tecnico) impiegati in azienda o devono riferirsi unicamente agli operatori che verranno impiegati nei servizi in oggetto?

Risposta: è sufficiente un curriculum debitamente autocertificato, i soggetti devono essere quelli "concretamente" riferibili ai servizi in oggetto, quindi non chiunque collabora con l'azienda ma solo chi presterà concretamente la sua opera nei servizi oggetto di gara in caso di aggiudicazione

8. **Quesito:** si chiede se l'illuminazione votiva rientri nei servizi cimiteriali.

Risposta: rientra.

9. **Quesito:** 1) nel bando di gara al punto 3.8 è chiesto di allegare diversi documenti e precisamente "Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalle fasi successive della

Procedura, i seguenti documenti (atto costitutivo, statuto sociale, visura camerale, elenco soci, elenco nomi..., nota illustrante la struttura di controllo, copia presente invito, copia accordo di riservatezza, bilanci d'esercizio, copia mandato irrevocabile, l'attestazione dei requisiti di partecipazione). Non è chiaro se i documenti devono essere allegati insieme alla manifestazione di interesse in questa fase oppure successivamente in quanto indicato "dalle fasi successive della Procedura".

2) nel caso in cui i documenti andassero allegati in questa fase, siamo a richiedere se il "Mandato Collettivo con rappresentanza" deve essere autenticato dal notaio oppure è sufficiente un atto d'impegno / scrittura privata firmata dalla Cordata

Risposta: 1) i documenti richiesti devono essere allegati fin dalla manifestazione di interessi. Infatti, la mancata allegazione determina, a mente del punto 3.8 della Lettera di invito, l'esclusione dalle successive fasi della procedura, ovvero l'esclusione dalla procedura.

2) Per quanto riguarda il punto 3.8 lett. b), esso fa riferimento alle Cordate già costituite alla data della manifestazione di interesse. Solo in questo caso dovrà essere allegato anche il "mandato collettivo".

Diversamente per i raggruppamenti temporanei di imprese ancora da costituire vale l'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 a mente del quale "l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti". Per quanto riguarda le modalità di formalizzazione del mandato si rinvia a quanto stabilito espressamente nella lettera di invito (che richiede la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico, a seconda della legislazione vigente nello stato di costituzione della Cordata) ed alla normativa nazionale la quale richiede, all'art. 37, comma 15 del D.lgs. n. 163/2006, la forma della scrittura privata autenticata.

10. **Quesito:** premesso che nel bando di gara al punto 3.5 viene richiesto: "... la manifestazione d'interesse ...in due originali, corredata da due copie dei documenti di seguito indicati...", si chiede se è possibile allegare alla Manifestazione di interesse n. 1 copia in originale di tutti i documenti richiesti nel bando e, per la seconda copia, la possibilità di allegare un cd/dvd di tutta la documentazione in formato pdf o comunque un formato non riscrivibile, al fine di evitare la produzione in grande quantità di materiale cartaceo.

Risposta: sì, è possibile.

11. **Quesito:** si chiede conferma del fatto che il certificato camerale debba essere rilasciata almeno 16 gg prima della presentazione della manifestazione di interesse.

Risposta: si conferma quanto riportato nell'avviso, ossia che la visura camerale deve essere rilasciata almeno 15 giorni prima della data di presentazione della manifestazione d'interesse.

12. **Quesito:** viene richiesta una "Visura camerale in data non inferiore a quindici giorni antecedenti la data di presentazione della manifestazione d'interesse". Si chiede quindi se la data della Visura deve essere antecedente al 29/02 (quindi rilasciata prima del 29/02) oppure successiva al 29/02?

Risposta: la data delle visura richiesta dev'essere antecedente di almeno 15 giorni la data di presentazione della manifestazione di interessi. Tuttavia le visure possono essere sostituite da una autocertificazione riferita alla data di sottoscrizione dell'autocertificazione stessa, che non può essere precedente il 29 febbraio 2012.

Quesito: si può cooptare, nei limiti del 20% come previsto dalla normativa, una Società Consortile neo-costituita (la Capogruppo possiede i requisiti anche per la Cooptata)?

Risposta: sì. Alle condizioni di cui agli artt. 34 ss. del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell' 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il c.d. "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del Codice degli appalti. In particolare, l'art. 92 cit. stabilisce che la società partecipante (o il raggruppamento temporaneo di imprese) può raggruppare altre imprese a condizione che (a) i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% per cento dell'importo complessivo dei lavori (b) che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati e (c) la società (o il raggruppamento temporaneo di imprese) cooptante possieda i requisiti minimi stabiliti dal bando e ripartiti secondo quanto stabiliti agli artt. 275 e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 . Tale possibilità è comunque subordinata ad un'espressa dichiarazione risultante dalla domanda di partecipazione.

Quesito: se sì, nel caso in cui i servizi (Capacità tecnica) e la capacità economica-finanziaria (patrimonio netto) siano coperti dalla Capogruppo?

Risposta: la società (o il raggruppamento temporaneo di imprese) cooptante deve possedere per l'intero tutti i requisiti di ordine generale, tecnico ed economico-finanziari di partecipazione, a mente dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le regole di cui agli artt. 275, comma 2 e 92, comma 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che fissano c.d. requisiti minimi, valgono solo ed esclusivamente per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 34 del Codice e

riguardano la loro ripartizione tra la società mandataria e le mandanti. Non si applicano nei rapporti tra società (o il raggruppamento temporaneo di imprese) cooptante e la/le società cooptata/e. Tuttavia, la società cooptata deve possedere un ammontare complessivo delle qualificazioni che sia almeno pari agli importi dei lavori che le saranno affidati, a mente dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Quesito: sempre in caso positivo, per la Società Consortile, che non ha bilancio, sono sufficienti i requisiti economici-finanziari della Capogruppo (patrimonio, bilanci) oppure deve allegare altre referenze (bancarie, bilanci soc. consorziate)?

Risposta: vale quanto sopra. Poiché la società cooptata non deve possedere i requisiti di partecipazione stabiliti dal bando, non deve - a maggior ragione - dimostrare di possederli. Ci si permette di segnalare che la cooptazione è disciplinata espressamente solo in materia di lavori, mentre per i servizi sono stati avanzati dubbi sia in dottrina che in giurisprudenza, di talché su questo aspetto, peraltro, non oggetto espressamente di quesito, l'Amministrazione non intende esprimere alcun avviso o opinione.